IUSS
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE PAVIA

+39 0382-375811
info@iuss
pavia.it Piazza della Vittoria,
15, 27100 Pavia
C.F. 96049740184 – P.IVA 02202080186
www.iusspavia.it

Decreto Rettorale n. */2026
*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore/ssa emerito/a e Professore/ssa onorario/a

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Governance, Legale e Qualità
U.O.: Organi e Affari generali

IL RETTORE

VISTA	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO	l'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592;
VISTO	l'art. 15, comma 2, della Legge 18.3.1958 n. 311, come sostituito dall'art. 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182;
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 261 del 20 marzo 2026;
RICHIAMATO	lo Statuto della Scuola IUSS emanato con Decreto Rettorale n. 46 del 9 marzo 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2022;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale n. 206/2019 di emanazione del "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore/ssa Emerito/a e Professore/ssa Onorario/a della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia";
RICHIAMATA	la deliberazione del Senato accademico del 28/10/2026 con la quale è stato approvato il Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore/ssa emerito/a e Professore/ssa onorario/a;
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

di emanare il Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore/ssa emerito/a e Professore/ssa onorario/a.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento di pubblicazione all'Albo on line della Scuola IUSS emanato con D.R. n. 206/2019.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Mario Lloyd Virgilio Martina

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Firmato digitalmente da Mario Lloyd Virgilio Martina
Data: 30.10.2026 14:50:44 CET
Organizzazione: IUSS SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE PAVIA/02202080186

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE/SSA EMERITO/A E PROFESSORE/SSA ONORARIO/A DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la proposta di conferimento del titolo di Professore/ssa Emerito/a e Professore/ssa Onorario/a in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592 e dall'art. 15, comma 2, della Legge 18.3.1958, n. 311, come sostituito dall'art. 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 nonché dal Decreto Ministeriale n. 261 del 20 marzo 2026.

Art. 2 – Requisiti

1. La Scuola può proporre di conferire i seguenti titoli onorifici ai/lle professori/esse di prima fascia che siano stati collocati a riposo presso la Scuola o dei quali siano state accettate le dimissioni:

 a. il titolo di "Professore/ssa Emerito/a", qualora abbiano prestato servizio presso una o più Università in qualità di Professore di prima fascia per almeno venti anni accademici;

 b. il titolo di "Professore/ssa Onorario/a", qualora abbiano prestato servizio presso una o più Università in qualità di Professore di prima fascia per almeno quindici anni accademici.

2. Nella determinazione del presupposto temporale si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di Professore straordinario.

3. La proposta di conferimento dei titoli di Professore/ssa Emerito/a o Professore/ssa Onorario/a può essere presentata per docenti che:

 a. abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni alla Scuola, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico e di comportamento, e non abbiano causato discredito alla Scuola né leso il suo prestigio.

 b. alla data di approvazione della proposta non siano cessati dal servizio da più di due anni.

4. Ai fini della proposta, il/la docente deve possedere il requisito di cui alla lettera a) del presente comma e almeno due dei requisiti di cui alle successive lettere

 a. avere contribuito ad accrescere il prestigio della Scuola mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività svolta, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;

 b. avere assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture della Scuola o di altri atenei;

 c. avere svolto incarichi scientifici, quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche o di accademie nazionali o internazionali;

 d. avere conseguito premi o riconoscimenti nazionali o internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;

 e. essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali universitarie;

 f. avere prestato attività di docenza per più anni di servizio presso la Scuola.

5. La proposta di conferimento del titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subìto un

provvedimento disciplinare più grave della censura e condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

Art. 3 Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo è deliberata dal Consiglio di Classe di ultima afferenza del docente con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia. La proposta, , deve essere adeguatamente motivata e corredata da documentazione idonea dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Alla proposta sono allegati il curriculum vitae scientifico e accademico della candidata o del candidato, una relazione motivata, l'adesione dell'interessata o dell'interessato e la documentazione o dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, comma 5

La delibera del Consiglio di Classe è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico. Il Rettore trasmette al Ministero la proposta approvata dal Senato Accademico, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 111 del R.D. n. 1592/1933 ai fini della concessione del titolo.

Art. 4 - Attività didattica, di ricerca e benefici

1. Il/La Professore/ssa Emerito/a afferisce alla Classe proponente il conferimento del titolo. Il conferimento del titolo di Professore/ssa Emerito/a o Professore/ssa Onorario/a non attribuisce prerogative accademiche, diritti di partecipazione agli organi della Scuola.

2. Il/La Professore/ssa Emerito/a o Professore/ssa Onorario/a può continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito della Classe di afferenza, previa autorizzazione del relativo Consiglio.

3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di docenza al/la Professore/ssa Emerito/a o Professore/ssa Onorario/a possono essere attribuiti, dal Consiglio di Classe di afferenza, insegnamenti/moduli curriculari e attività di didattica integrativa, attività seminariali o collaborazioni scientifiche a titolo gratuito.

Ogni obbligo assicurativo è a carico del professore emerito.

Art. 5 – Pubblicità e trasparenza

1. La Scuola pubblica e aggiorna sul proprio sito istituzionale l'elenco dei professori emeriti e dei professori onorari ai quali sia stato conferito il titolo, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'elenco è aggiornato tempestivamente a seguito di ogni conferimento e, in ogni caso, verificato almeno annualmente a cura dell'ufficio competente.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo della Scuola.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

3. Restano ferme le competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini del conferimento del titolo.